

## C O N V E N Z I O N E

**PER LA COSTITUZIONE E L'ATTIVAZIONE DA PARTE DEL CONSORZIO B.I.M. PIAVE TREVISO DI UN UFFICIO UNICO ASSOCIATO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PROPRIE DEGLI UFFICI COMUNALI IN AMBITO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E ASSIMILABILI. *Addendum* alla convenzione per l'attuazione in forma associata delle funzioni amministrative e competenze per la gestione delle manifestazioni temporanee**

(art. 15 L. 7 agosto 1990, n. 241 - art. 30 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

L'anno duemilaventitre (2023) addì ..... (.....) del mese di ..... in ..... (.....) – Via ....., viene sottoscritta la presente convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tra i seguenti enti, debitamente rappresentati dai relativi soggetti sottoscrittori:

1. **CESCON MARCO**, nato a Treviso il 17/02/1972 e **MARTIN CHIARA**, nata a Monastier di Treviso (TV) il 30/05/1965, Responsabili apicali della Struttura amministrativa denominata “Sportello Unico Commercio” presso il Consorzio B.I.M. Piave di Treviso (di seguito chiamato “Consorzio”), quale ente capofila della convenzione e dell'organizzazione del relativo Servizio, che agisce in quest'atto in nome, per conto e nell'interesse dei Comuni aderenti alla specifica progettualità, di seguito meglio esplicitata;
2. **FAVARETTO GABRIELE** nato ad Oderzo il 09/07/1965, Responsabile della 3ª Area organizzativa Servizi Tecnici e di gestione del territorio e attività produttive del Comune di Salgareda (che nel prosieguo sarà chiamato “Comune”) il quale dichiara di agire in quest'atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo;

### **RICORDATO che:**

- il Consorzio B.I.M. Piave di Treviso (di seguito “Consorzio”) per propria previsione statutaria offre da sempre servizi ai Comuni soci e non, se interessati, di tipo culturale (es. rete biblioteche e supporto scolastico), ambientale (concorsi ed iniziative con scuole), informatici ed energetici diretti o tramite società partecipate;
- in particolare, trattandosi di ente pubblico, lo stesso Consorzio può altresì ergersi a capofila di iniziative associative di funzioni amministrative da svolgersi ai sensi dell'articolo 30 del T.U.E.L.;
- a tal riguardo, rilevano rispettivamente le seguenti esperienze:
  - 1) il “Progetto Unipass”, avviato nel 2015, che rappresenta un'esperienza associativa di funzioni amministrative inerenti l'informizzazione delle procedure di accesso ai servizi pubblici da parte di cittadini ed imprese mediante l'omonimo portale, ovvero – in prima fase attuativa - la gestione con modalità telematica delle pratiche amministrative di competenza di Comuni, enti terzi e consorzi gestori di pubblici servizi;
  - 2) lo Sportello Unico Commercio (di seguito “S.U.C.”), avviato dal marzo 2019 con 18 Comuni già aderenti alla progettualità “Unipass” previa sottoscrizione di specifica convenzione ai sensi dell'articolo 30, comma 4, ultima parte, del D.Lgs. 267/2000, con la quale sono stati avviati l'esercizio e la gestione in forma associata – mediante detto Sportello – delle funzioni amministrative connesse alle competenze proprie degli Uffici comunali Commercio in materia di attività commerciali ed assimilabili, alle condizioni e con le modalità esplicitate nella convenzione medesima, e con affidamento della relativa conduzione amministrativa e responsabilità tecnico-giuridica in capo all'area omogenea organizzativa BIMdigitalPA, incardinata nella pianta organica del Consorzio. Detta progettualità è poi stata estesa a partire dall'ottobre 2021 a seguito dell'ulteriore adesione di 16 Comuni già aderenti alla progettualità “Unipass”, e sottoscrizione di specifica convenzione ai sensi dell'articolo 30, comma 4, ultima parte, del D.Lgs. 267/2000;
- il Comune di Salgareda ed il Consorzio hanno sottoscritto in data 15/10/2021 la convenzione per l'esercizio e la gestione in forma associata – mediante detto Sportello – delle descritte funzioni amministrative connesse alle competenze proprie degli Uffici comunali Commercio, ai sensi dell'articolo 30 del T.U.E.L., prevedendo, in attuazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 28/07/2021, l'esclusione della delega limitatamente alle funzioni amministrative riconducibili alla gestione delle cosiddette ‘manifestazioni temporanee’;

**CONSIDERATO** che, a fronte della positiva esperienza sull'esercizio e sulla gestione in forma associata delle funzioni amministrative connesse alle competenze proprie degli Uffici comunali Commercio, avviata con il Consorzio a far data dal 15/10/2021, lo stesso Consorzio ha rappresentato la propria disponibilità di convenzionare ai sensi dell'articolo 30 T.U.E.L. – quale *'addendum'* alla sopra richiamata convenzione sottoscritta in data 15/10/2021 – l'esercizio e la gestione in forma associata anche delle competenze amministrative riconducibili alla gestione delle cosiddette *'manifestazioni temporanee'* fino alla data 01/10/2026 (coincidente con la scadenza della convenzione *'principale'* ex articolo 30 del T.U.E.L. sottoscritta per l'attivazione del "S.U.C."), atteso che la stessa – analogamente alla previsione prevista con la convenzione originaria di adesione al "S.U.C." – potrà essere successivamente prorogata tra le parti per cinque anni previa formale conferma da parte di ciascun ente e conferma di accettazione consortile;

**PRESO ATTO**, pertanto, che con apposita deliberazione di Consiglio Comunale n. .... del .../.../..... è stata approvata l'estensione delle funzioni pubbliche già attribuite al Consorzio – e nello specifico al Servizio "Sportello Unico Commercio - SUC" incardinato nella propria aoo BIMdigitalPA – connesse alle competenze amministrative (inclusive di funzioni, responsabilità e sottoscrizione di atti) inerenti la gestione delle *"manifestazioni temporanee"* ed in particolare:

- 1) la gestione delle procedure per lo svolgimento di manifestazioni temporanee (ivi compresa l'eventuale convocazione delle Commissioni Comunali di Vigilanza L.P.S.), quali sagre, feste o iniziative vari riconducibili ad eventi temporanei di pubblico spettacolo o trattenimento che possono necessitare della verifica dei locali e dei luoghi ex articolo 80 del T.U.L.P.S.;
- 2) la gestione delle procedure per lo svolgimento di manifestazioni espositive di rilevanza locale, quali le fiere o le mostre mercato;

giusti i dettagli di cui all' *"Allegato sub A\_bis"* approvato con la richiamata deliberazione consigliare, nonché parte integrante della presente convenzione;

**PRECISATO**, a riguardo di tutto quanto sopra, che restano fermi, confermati ed immutati impegni, termini, condizioni e modalità intercorsi tra Comune e Consorzio in ordine allo svolgimento in forma associata – con relativa conduzione attribuita allo Sportello Unico Commercio (S.U.C.), già istituito dal Consorzio ai sensi dell'articolo 18-bis della L. 241/90, giusta la specifica convenzione sottoscritta tra le parti in data 15/10/2021 – delle competenze proprie degli Uffici comunali Commercio, ivi compreso il coordinamento di tutti gli adempimenti amministrativi scaturiti da concentrazioni di regimi amministrativi di cui al D.Lgs. 222/2016 (*"Tabella A - Sezione I - Attività commerciali e assimilabili"*) di competenza di altri uffici comunali o enti terzi (U.L.SS., Provincia, Agenzia delle Dogane, Questura, ecc);

**RICHIAMATI** altresì:

- l'articolo 30, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che le amministrazioni e gli enti pubblici possono organizzare e gestire forme associative e di cooperazione, stipulando, anche cumulativamente fra loro, convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato determinate funzioni e servizi, delegandole ad uno di essi, che opera quale ente capofila in luogo e per conto dei soggetti pubblici deleganti;
- analogamente, l'articolo 15 della L. 241/1990 il quale prevede che *"... le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. ... Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3"*;

**DATO ATTO** che il Comune di Salgareda ha già aderito al *"Progetto Unipass"*, e la relativa utenza è già operativa nell'omonimo portale;

**ATTESO** che i Comuni convenzionati si impegnano reciprocamente a perseguire l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e della modulistica oltre all'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento;

Tutto ciò premesso, considerato e visto, tra le parti come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.

### **Articolo 1 – Oggetto della convenzione**

1. Le premesse sopra richiamate costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e ne fissano gli obiettivi di carattere generale costituendone presupposto di applicazione e di interpretazione.

2. La presente convenzione costituisce 'addendum' alla convenzione ex articolo 30 del T.U.E.L. sottoscritta tra le parti in data 15/10/2021 che riferiva all'esercizio e alla gestione in forma associata delle funzioni amministrative connesse alle competenze proprie degli Uffici comunali Commercio in materia di attività commerciali ed assimilabili;
1. Con la sottoscrizione della presente viene formalizzata l'estensione della succitata convenzione ex articolo 30 del T.U.E.L., con l'ulteriore affidamento al Consorzio – e nello specifico alla struttura amministrativa "Sportello Unico Commercio-SUC" incardinata nell'ao consortile BIMdigitalPA – delle competenze amministrative (inclusive di funzioni, responsabilità e sottoscrizione di atti) inerenti la gestione delle cosiddette 'manifestazioni temporanee';
2. Per l'esercizio del servizio associato in 'addendum' alla precedente convenzione sottoscritta in data 15/10/2021, il Consorzio si può avvalere, oltre che della sua organizzazione diretta, anche delle risorse umane dei Comuni associati, sulla base di apposita convenzione con il Comune che rende disponibile il personale, mediante ricorso all'istituto della mobilità di dipendenti o dell'assegnazione temporanea (comando, distacco, ecc) degli stessi tra enti, ai sensi del D.Lgs. 165/2001; in quanto condizione essenziale per consentire il concreto svolgimento del Servizio di cui trattasi, lo stesso Consorzio può, altresì, avvalersi di personale fornito da proprie società partecipate, qualora la pubblicazione di avvisi di selezione personale mediante ricorso al 'comando' dia esito negativo, oppure non consenta di reperire le risorse umane necessarie al servizio.
3. Il Consorzio viene confermato quale ente capofila responsabile della gestione associata e organizzata del S.U.C. .
4. Compete al Consorzio – avvalendosi della piattaforma "Unipass" per la trasmissione e movimentazione telematica dei relativi procedimenti amministrativi – la totale gestione di tutte le funzioni amministrative descritte al successivo comma 5, dalla ricezione delle diverse pratiche, allo svolgimento delle relative attività istruttorie e/o di controllo, e fino alla completa evasione, intendendo che – limitatamente alle competenze oggetto di affidamento – sono attribuite all'Ufficio unico convenzionato anche le specifiche competenze e le relative attribuzioni di funzioni, responsabilità e di sottoscrizione degli atti proprie del SUAP ai sensi del D.P.R. 160/2010, oltre che l'onere di difendersi in proprio in caso di contenziosi connessi alla propria attività amministrativa svolta, nonché la gestione di tutta la documentazione acquisita e movimentata nel rispetto delle vigenti regole tecniche (protocollazione, conservazione a norma, ecc.).
5. Nello specifico, il Comune firmatario della presente conferisce al Consorzio le seguenti proprie funzioni amministrative:
  - a) la gestione in forma associata delle pratiche amministrative relative allo svolgimento delle manifestazioni temporanee (intendendo con questo tutti gli ambiti connessi alle materie di Polizia Amministrativa delegate ai Comuni) con esclusione - rimanendo le stesse invece in capo ai Sindaci, quali Autorità locali di Pubblica Sicurezza - delle piene competenze e responsabilità in ordine agli aspetti di 'safety' e 'security' e ai necessari coordinamenti con gli enti sovra-ordinati – Prefettura e Questura - e con le Forze dell'Ordine territorialmente competenti);
  - b) la gestione in forma associata anche delle pratiche amministrative relative allo svolgimento delle fiere e/o delle mostre-mercato a rilevanza locale (intendendo con questo tutti gli ambiti connessi alle materie di Polizia Amministrativa delegate ai Comuni) con esclusione – rimanendo le stesse invece in capo ai Sindaci, quali Autorità locali di Pubblica Sicurezza – delle piene competenze e responsabilità in ordine agli aspetti di 'safety' e 'security' e ai necessari coordinamenti con gli enti sovra-ordinati – Prefettura e Questura - e con le Forze dell'Ordine territorialmente competenti).
6. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui alla presente convenzione, il Consorzio, quale ente capofila, potrà adottare tutti gli atti necessari per lo svolgimento delle funzioni delegate, nel rispetto della normativa e della disciplina inerente l'ambito di applicazione.
7. Gli enti deleganti, al fine di consentire l'esercizio associato delle funzioni delegate, dovranno assicurare al capofila la massima collaborazione e condivisione, impegnandosi in particolare:
  - a partecipare alle riunioni periodiche di confronto, coordinamento e verifica sulle modalità di gestione dei servizi;
  - ad approvare gli atti di propria competenza e condividere quelli che dovranno essere adottati dal capofila in forma collegiale e concordata;
  - a mettere a disposizione del capofila, ove necessario, il proprio personale tecnico, amministrativo e di Polizia Locale per adempimenti amministrativi, accertamenti e sopralluoghi;
  - ad individuare un referente amministrativo per ogni eventuale necessità che dovesse verificarsi nell'espletamento operativo delle funzioni delegate;
  - a stanziare nei relativi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte al canone annuo convenzionato (esente IVA) da versare a favore dell'ente capofila.

8. Le materie ed i procedimenti oggetto della presente convenzione – quale ‘*addendum*’ alla precedente sottoscritta in data 15/10/2021 – sono elencati nell’ “*Allegato sub A\_bis*” alla presente. Detto elenco – dettagliato ma non esaustivo né definitivo – potrà subire variazioni sia per esigenze procedurali e organizzative sia per eventuali modifiche legislative. A tal riguardo, si affida agli organi esecutivi dei Comuni aderenti – su proposta dell’area omogenea organizzativa consortile BIMdigitalPA – l’eventuale integrazione e/o specificazione delle materie e/o dei procedimenti concernenti materie ed attività di cui trattasi.
9. Oltre alle normali attività endo-procedimentali sulle pratiche amministrative pervenute, che vedranno a seconda dei casi il S.U.C. coinvolgere i diversi uffici comunali in ordine alle specifiche necessità istruttorie o di controllo, ai Comuni deleganti è concesso dal Consorzio l’accesso all’area di ricerca nel “*portale Unipass*” rispetto comunque a tutte le pratiche amministrative pervenute al medesimo Ufficio per le materie allo stesso delegate, che interessano il proprio rispettivo ambito territoriale, anche al fine di acquisire informazioni statistiche, utili alle proprie valutazioni strategiche in ordine a programmazioni del territorio.
10. Per la gestione in forma associata delle pratiche amministrative relative allo svolgimento delle ‘*manifestazioni temporanee*’, il Consorzio ed i Comuni formalizzano l’impegno all’organizzazione di una Commissione sovra-comunale per la vigilanza dei locali di pubblico spettacolo di cui agli artt. 141 e 141 *bis* del Regio Decreto n. 635/1940 (“*Regolamento T.U.L.P.S.*”), che – presieduta dal Sindaco o suo delegato per le manifestazioni proprie di ciascun Comune, dal tecnico comunale e dal referente della Polizia Locale, nonché dagli esperti in acustica ed elettrotecnica nominati dal Sindaco per ciascun Comune – potrà essere calendarizzata e svolta presso la sede del S.U.C., oppure presso la sede di uno dei Comuni aderenti, con l’impegno di riunire nella stessa data l’esame progetto di più manifestazioni, riferite ai vari Comuni che hanno conferito delega anche per le manifestazioni, perseguendo così economie di scala legate alla gestione associata della funzione.

## **Articolo 2 – Competenze ed adempimenti che permangono in capo ai Comuni ed Enti**

Relativamente agli ambiti di cui trattasi, non vengono attribuite al S.U.C. , e pertanto permangono in capo ai Comuni deleganti, le competenze e le funzioni amministrative che – per quanto a volte connesse ad ambiti di pertinenza delle attività economiche di pertinenza del Servizio medesimo – riguardano specifici settori normativi ed espresse attribuzioni propri di altri Servizi comunali, le più significative e ricorrenti delle quali sono state raccolte a mero titolo ricognitivo (ma non esaustivo) nella specifica sezione dell’ “*Allegato sub A\_bis*” della presente convenzione. Tra queste, rilevano in particolare:

- a) le competenze e gli adempimenti amministrativi connessi a procedure di ambito edilizio-ambientale comunali (ivi compresi anche i connessi endo-procedimenti finalizzati all’acquisizione di autorizzazioni, nulla osta, pareri, comunque denominati), quali ad esempio le concessioni di deroghe al vigente regolamento comunale delle attività rumorose, ecc., e di enti terzi (ULSS, Provincia, Soprintendenza, ARPAV, Vigili del Fuoco, Consorzi di bonifica ed enti gestori di servizi pubblici, ecc.);
- b) la gestione (rilascio, rinnovo, revoca, ecc.) delle concessioni temporanee di occupazione del suolo pubblico. A tal riguardo, spetta, invece, al S.U.C. la gestione degli adempimenti amministrativi eventualmente connessi al conseguente esercizio delle attività economiche e conseguenti al rilascio di dette concessioni;
- c) la competenza ad indire e gestire in proprio tutte le procedure di selezione ad evidenza pubblica - appalti, gare, bandi, ecc. – per l’assegnazione di servizi pubblici (concessione posteggi su aree pubbliche, noleggio auto con conducente, ecc.) connessi allo svolgimento di manifestazioni temporanee. A tal riguardo, spetta, invece, al S.U.C. la gestione degli adempimenti amministrativi eventualmente connessi all’esercizio delle attività economiche e conseguenti all’aggiudicazione definitiva in esito a dette procedure selettive (rilascio delle autorizzazioni all’esercizio, ecc.);
- d) la completa gestione delle procedure sanzionatorie, dei contenziosi e dei ricorsi - dall’accertamento, alla contestazione delle violazioni amministrative, alla riscossione dei relativi importi (anche con adozione dei provvedimenti ingiuntivi o la eventuale messa a ruolo) nonché alla risoluzione di eventuali contraddittori, citazioni in giudizio o ricorsi presentati dall’utenza in ordine a violazioni riferite all’esercizio di attività commerciali o comunque attinenti alle materie di competenza del S.U.C. .

Laddove le normative di settore impongano – all’atto della contestazione della violazione amministrativa – specifiche sanzioni accessorie di immediata applicazione (ad esempio, la chiusura dell’attività svolta in carenza di titolo abilitante, ecc.), spetta agli organi di vigilanza territorialmente competenti provvedere a darne immediata esecuzione fin dal momento della contestazione, informando prontamente il S.U.C. per il seguito amministrativo di competenza a conferma della violazione contestata e delle conseguenti attività sanzionatorie svolte;

- e) la predisposizione ed approvazione di pianificazioni, programmazioni e regolamentazioni comunali inerenti ambiti e materie oggetto della presente convenzione. A tal riguardo, per ovvi motivi di semplificazione ed uniformità amministrativa nei territori dei Comuni deleganti, il S.U.C. può proporre alle relative Amministrazioni l'approvazione di schemi di regolamenti o atti di indirizzo a valenza comunale, per i quali abbia già svolto tutte le dovute attività amministrative propedeutiche, ivi comprese (laddove previste) le concertazioni e l'acquisizione dei relativi pareri da parte degli enti terzi e delle Associazioni datoriali di categoria eventualmente interessati;
- f) funzioni, competenze e responsabilità facenti capo espressamente al Sindaco, quale Autorità locale di Pubblica Sicurezza connesse alla tutela della pubblica incolumità nella gestione di tutte le iniziative e manifestazioni con affluenza di pubblico, in particolare sotto il profilo della 'safety', nonché della 'security', con i connessi necessari coordinamenti con gli enti sovraordinati - Prefettura e Questura - e con le Forze dell'Ordine territorialmente competenti e l'obbligo di predisposizione da parte dello stesso di tutte le necessarie misure precauzionali e l'adozione degli opportuni provvedimenti amministrativi;
- g) i provvedimenti spettanti al Sindaco - in qualità di Ufficiale di Governo - ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. 267/2000, anche contingibili ed urgenti, in materia di igiene e sanità, edilizia e polizia locale, e per i fini di cui all'articolo 54 del decreto medesimo.

### **Articolo 3 – Finalità e principi**

Con la sottoscrizione della presente devono intendersi confermati principi, finalità ed obiettivi già esplicitati nella convenzione attuativa dell'adesione allo S.U.C., sottoscritta il 15/10/2021, nonché le modalità di gestione unitaria operata dal Servizio medesimo.

### **Articolo 4 – Gestione delle 'manifestazioni temporanee' da parte del Servizio comunale Commercio demandate alla gestione associata**

1. Sono attribuite al S.U.C. la conduzione amministrativa, la responsabilità tecnico-giuridica e la competenza gestionale di atti e provvedimenti relativi all'applicazione della presente convenzione.
2. Il S.U.C. ha piene funzioni e competenze proprie organicamente distinte da quelle degli altri uffici e servizi dei Comuni convenzionati.
3. Per l'esercizio della gestione associata disciplinato dalla presente convenzione, lo stesso svolge tutte le funzioni e le attività comuni agli Uffici Commercio dei Comuni convenzionati, non più operanti nei singoli Comuni ed, in particolare, alle relative funzioni, attività, servizi e procedimenti.
4. Tutte le attività, procedure, atti e provvedimenti necessari per garantire il funzionamento del S.U.C., anche in relazione alle competenze delegate dai Comuni firmatari della presente, sono adottati dal Consorzio attraverso la propria Direzione Amministrativa BIMdigitalPA, che - con riferimento ai procedimenti amministrativi riconducibili all'ambito territoriale dei Comuni aderenti a detto nuovo servizio, mediante l'operatività del S.U.C. – assicura le seguenti prestazioni a cittadini, imprese, associazioni di categoria delle imprese ed ordini professionali:
  - a) l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti il S.U.C., secondo quanto disposto nella presente convenzione, compresi tutti gli atti che impegnano le amministrazioni verso l'esterno e la relativa gestione amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi definiti dagli organi di governo;
  - b) le funzioni e responsabilità amministrative, rispondendo – anche sotto un profilo giuridico - di eventuali vizi, errori, omissioni e degli effetti prodotti da detti atti, nonché del mancato rispetto dei termini di comunicazione o di trasmissione della documentazione previsti dalle normative vigenti, da specifici regolamenti o recepiti in accordi di tipo convenzionale. Dette responsabilità fanno capo ai dipendenti del Consorzio in posizione funzionale apicale, i quali potranno individuare - tra il personale assegnato all'ufficio - altri addetti quali responsabili di procedimento, assegnando agli stessi la responsabilità di fasi sub/endo-procedimentali o di adempimenti istruttori, pur continuando ad esercitare una diretta attività di sovrintendenza e di coordinamento;
  - c) nel verificarsi delle diverse casistiche di "concentrazione di regimi amministrativi" nei termini di cui rispettivamente al D.Lgs. 126/2016 e al D.Lgs. 222/2016, il coordinamento e supervisione dell'andamento dei procedimenti presso le altre amministrazioni di volta in volta coinvolte, interpellando direttamente, se necessario, gli uffici o i responsabili dei procedimenti di competenza, e sollecitando le amministrazioni in caso di ritardi o di inadempimenti;
  - d) la piena responsabilità nel caso di scelta di procedure e modulistiche personalizzate;

- e) il costante aggiornamento della modulistica messa a disposizione dell'utenza in relazione a modifiche di legge e/o personalizzazioni richieste dagli associati compatibili con la gestione associata del servizio – sia inerenti le pratiche che la singola modulistica – anche conseguentemente ad intervenute novità legislative che dovessero interessare non solo i Comuni ma anche tutti gli altri enti terzi coinvolti nelle diverse pratiche;
  - f) il rapporto con l'utenza relativamente alle materie delegate;
  - g) il servizio di *'help-desk'* a sportello o telefonico o in risposta ad *e-mail* per attività informative e/o di supporto amministrativo rivolti all'utenza che debba adempiere a procedimenti di propria competenza;
  - h) la protocollazione informatica della documentazione in entrata e in uscita, per la certificazione della corrispondenza, come previsto dal D.P.R. 445/2000 e dai successivi DPCM regolamentari, e la corretta *"tracciatura"* di tutta la corrispondenza nel contesto di flussi documentali ben definiti e rispettosi del dettato normativo tempo per tempo in vigore (corrispondenza in entrata ed in partenza, *"conservazione a norma"*, tenuta di registri particolari sia digitali che cartacei) relativamente al servizio convenzionato, per il periodo di durata della presente convenzione. Nel dettaglio, il Consorzio – quale ente affidatario delle piene competenze del Servizio associato svolto dal S.U.C. – ottempererà alle perentorie previsioni di cui al Capo IV° del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa, nonché quelle contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e nelle relative regole tecniche, con particolare riferimento a quelle contenute nel DPCM 3 dicembre 2013, in materia di protocollo informatico, nel DPCM 3 dicembre 2013, in materia di conservazione e, da ultimo, nel DPCM 13 novembre 2014, in materia di documenti informatici;
  - i) la revisione delle procedure amministrative obsolete e la realizzazione di attività di coordinamento tra i Comuni associati e i diversi enti terzi interessati dai diversi procedimenti;
  - j) eventuali ulteriori richieste di attività specifiche dei Comuni legate in generale a servizi associati con particolare riferimento a quelli informatici, attivabili con successivi accordi attuativi della presente convenzione.
5. I dipendenti del Consorzio in posizione funzionale apicale – in quanto responsabili del S.U.C. – costituiscono i referenti per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dal Servizio medesimo, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici comunali. Rimane ferma la responsabilità delle amministrazioni o degli uffici comunali per altri atti, comunque connessi o presupposti, non già condivisi con il S.U.C. o comunque diversi da quelli detenuti e gestiti dallo stesso.

#### **Articolo 5 - Rapporti tra gli enti convenzionati nella gestione delle *'manifestazioni temporanee'***

I rapporti tra il Servizio associato e gli enti convenzionati dovranno essere sempre improntati ai seguenti criteri:

- gli scambi di documentazione connessi alle pratiche di competenza del S.U.C. dovranno essere effettuati esclusivamente per via telematica, all'interno del *"portale Unipass"*;
- le banche dati cartacee relative alla gestione delle funzioni associate antecedentemente all'entrata in vigore della presente convenzione saranno conservate presso i singoli uffici comunali degli enti aderenti e trasmesse, a richiesta, al S.U.C.;
- gli addetti del S.U.C. hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti di propria pertinenza ed interesse detenuti dagli enti associati, utili e necessari per l'esercizio delle proprie funzioni. Analogamente i responsabili dei diversi Servizi comunali o di altre pubbliche amministrazioni, cointeressati ai procedimenti, hanno diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dal S.U.C. ;
- i Comuni convenzionati si impegnano ad assicurare la partecipazione fisica dei propri referenti/dipendenti ad eventuali convocazioni effettuate dal S.U.C. per confronti da svolgersi presso la propria sede piuttosto che con modalità telematiche (*webinars*, ecc.).

#### **Articolo 6 - Spese di funzionamento per la gestione delle *'manifestazioni temporanee'***

1. I rapporti finanziari fra gli enti associati sono ispirati al principio della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.
2. Il Comune provvede a finanziare le spese di gestione, con debita ripartizione e riversamento a favore del Consorzio.
3. Il Consorzio capofila iscriverà ogni anno nel proprio bilancio un apposito intervento di spesa atto a garantire intera copertura dei costi ed un apposito intervento di entrata della quota parte di spettanza di ciascuno dei Comuni associati.
4. Ciascun Comune aderente è tenuto a corrispondere, per la gestione delle *'manifestazioni temporanee'*, una quota di compartecipazione alle spese relative al funzionamento del servizio intercomunale associato, svolto dal Consorzio quale ente capofila, che verrà determinata - in fase di prima applicazione e per i primi due anni di avvio – con un importo parametrato alla classe demografica del Comune; dalla terza annualità, la quota di copartecipazione alle spese

sarà oggetto di determinazione alla luce del numero dei procedimenti amministrativi di *'manifestazioni temporanee'* gestiti per ciascun Comune, tenuto altresì conto delle diverse complessità dei medesimi procedimenti, giusta la specifica rendicontazione metodologica da parte del Consorzio capofila e previo parere dell'Assemblea dei Sindaci. Il tutto in tempo utile per la predisposizione dei bilanci dei singoli enti, e potrà essere eventualmente soggetto a conguaglio. Ad ogni buon conto, il Consorzio si impegna a predisporre:

- entro il mese di ottobre di ogni anno: un preventivo analitico di tutte le spese per la gestione del servizio relative all'anno successivo, con riparto delle stesse a carico di ciascun Comune convenzionato, ed a trasmetterlo ai Comuni interessati, affinché provvedano ad iscrivere nel proprio bilancio di previsione dell'anno successivo la quota di spesa di pertinenza;
  - entro il mese di febbraio di ogni anno: il rendiconto della gestione dell'anno precedente con il relativo riparto definitivo, ed a inviarlo ai Comuni interessati.
5. Il Consorzio si impegna ad attivare, anche per conto degli altri enti convenzionati, tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata. Eventuali contributi ottenuti a tale titolo dovranno, in sede di rendicontazione, essere portati in detrazione.
  6. Eventuali contributi ricevuti per lo specifico funzionamento della presente gestione associata saranno destinati prioritariamente all'incentivazione della gestione associata, per le spese inerenti eventuali investimenti, per le spese del personale, ivi comprese quelle attinenti la sua formazione e/o qualificazione, per le spese generali di funzionamento. Le eventuali somme eccedenti potranno essere portate in diminuzione della quota di spesa a carico di ciascun Ente, secondo il criterio di ripartizione di cui al precedente comma 4.
  7. Il Consorzio può fissare e riscuotere diritti di istruttoria per i procedimenti amministrativi gestiti in delega di funzione dal S.U.C. e riferiti alle *'manifestazioni temporanee'*; gli importi introitati saranno destinati alla parziale copertura del canone annuo convenzionato per il funzionamento del Servizio associato.

#### **Articolo 7 - Durata della convenzione**

1. La durata della presente convenzione è allineata alla scadenza della convenzione base alla progettualità dello Sportello Unico Commercio, ivi compresi i termini di proroga nella stessa prevista previa formale conferma da parte di ciascun ente e conferma di accettazione consortile.
2. L'ente aderente ha la facoltà di recedere, previa deliberazione del proprio Consiglio comunale e formale comunicazione di recesso debitamente motivata da inadempienze gravi notificata al Consorzio (quale ente capofila) con preavviso di almeno sei mesi. Qualora il Comune intenda comunque recedere unilateralmente, a prescindere da detta condizione, è tenuto al pagamento della quota dell'anno di recesso ed una penale di due annualità successive.

#### **Articolo 8 - Controversie**

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli enti sottoscrittori della presente convenzione deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria e conciliativa, senza formalità, anche attraverso la Conferenza dei Sindaci. In ogni caso, laddove la via amichevole non fosse in grado di sciogliere la controversia, la giurisdizione è del Giudice Amministrativo.
2. La rappresentanza in giudizio per le vertenze relative a procedimenti di competenza dello S.U.C. spetta al Presidente del Consorzio.

#### **Articolo 9 – Privacy**

1. Il Consorzio, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e del vigente Regolamento Europeo G.D.P.R. 679/16 sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari, tratterà i dati, contenuti nella presente convenzione, esclusivamente ai fini della sottoscrizione e della relativa esecuzione, nonché delle attività correlate e conseguenti alla stessa.
2. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Gli stessi potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
3. Il conferimento dei dati è necessario per la sottoscrizione, l'esecuzione, la rendicontazione della convenzione e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori designati dal titolare per il trattamento dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali:

- a) soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
  - b) altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
  - c) soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
  - d) legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
  - e) ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dello svolgimento del Servizio oggetto della presente convenzione.
4. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dal Consorzio solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. I dati verranno trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della presente convenzione e della relativa di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la cessazione degli effetti della presente convenzione, a seguito della quale il titolare procederà alla definitiva archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.
  5. I diritti che il Comune firmatario della presente convenzione può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, il Comune medesimo ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
  6. I soggetti delegati dal Consorzio - quale titolare del trattamento dei dati personali di cui al presente articolo e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati – per l'espletamento delle funzioni previste al presente articolo - sono i dipendenti apicali del Consorzio, incardinati nell'area omogenea organizzativa BIMdigitalPA. Il Responsabile della Protezione dei dati è individuato nella persona dell'avv. Bruno Maddalozzo, quale DPO referente (punto di contatto del responsabile protezione dei dati: [consorziobimpiavetreviso@pec.ascocert.it](mailto:consorziobimpiavetreviso@pec.ascocert.it)).
  7. Con la sottoscrizione della presente convenzione, il Consorzio viene designato dal Comune come Responsabile del trattamento dei dati in relazione all'esecuzione della stessa convenzione.
  8. Con la sottoscrizione della presente convenzione, il Comune esprime il proprio consenso al predetto trattamento.

#### **Articolo 10 – Spese di bollo e registrazione**

Il presente atto:

- è esente dall'imposta di bollo in modo assoluto, ai sensi dell'articolo 16 della Tabella – allegato B – al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e non è soggetto a registrazione, ai sensi dell'articolo 1 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131;
- viene stipulato in modalità elettronica e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s), del D.Lgs. 82/2005, secondo quanto disposto dall'articolo 15 della L. 241/90.

#### **Articolo 11 – Disposizioni finali e transitorie**

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alla convenzione *“Per la costituzione e l'attivazione da parte del Consorzio B.I.M. Piave Treviso di un ufficio unico associato per lo svolgimento di funzioni amministrative proprie degli uffici comunali in ambito di attività commerciali e assimilabili”* sottoscritta in data 15/10/2021 della quale la presente costituisce *‘addendum’*; si fa ulteriormente rinvio alle specifiche normative vigenti nella materia oggetto della gestione associata, alle disposizioni del Codice Civile ed alle disposizioni del vigente ordinamento delle autonomie locali in quanto applicabili.

-----

Le parti leggono e sottoscrivono la presente convenzione, avendola riconosciuta conforme alle volontà espresse.

..... li .....

Per il Consorzio B.I.M. Piave di Treviso

*f.to* **Marco Cescon**

*f.to* **Chiara Martin**

Per il Comune di Salgareda

*f.to* **Gabriele Favaretto**